

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio

L'Assessore

D.A. n. 2046 del 29 LUG 2020

Oggetto.

Indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022.

L'atto si compone di n. 7 pagine compresa la presente e di cui n. 1 scheda allegata.



D.A. n. 2046 del 28 LUG 2020

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;
- VISTA la Legge Regionale 24/02/2000, n. 6 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 22 e 39 della Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 10;
- VISTO l'art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59 commi 3 e 4;
- VISTO l'art.19 comma 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- VISTO l'art. 4 commi 69 e 70 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- VISTO l'art. 12 comma 1 lettera c e comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2013, n. 128;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 in ordine all'art. 19 comma 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 nel testo modificato dell'art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ;
- VISTO l'art. 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
- VISTO il D.A. n. 4774 del 18 settembre 2019 relativo alle indicazioni dei criteri a cui dovevano attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020-2021;
- VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 26 che stabilisce una interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
- VISTO il D.A. n. 161 del 25 gennaio 2019 con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2019/2020;
- VISTO il D.A. n. 382 del 26 febbraio 2019 che ha parzialmente rettificato e integrato l'elenco allegato parte integrante del D.A. n. 161 del 25 gennaio 2019;
- CONSIDERATO l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6, che demanda all'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione



D.A. n. 2046 del 12 9 LUG 2020

professionale l'adozione con Decreto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali di organizzazione della rete scolastica nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado;

RITENUTO di dovere attuare, il dimensionamento e la riorganizzazione della rete scolastica al fine di garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione;

CONSIDERATO in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 24/02/2000, n. 6 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della stessa Legge, di dovere indicare i criteri generali per la definizione della riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022.

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa riportate, la riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia, per l'anno scolastico 2021/2022, è definita secondo i criteri di seguito indicati:

- a) non saranno presi in considerazione Piani presentati senza rispettare le procedure previste dalla Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 e ss.mm.ii.;
- b) non si procederà ad aggregazioni forzate, come la fusione tra settori diversi, salvo i casi previsti dalla Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 e ss.mm.ii.;
- c) sarà assicurato l'equilibrio fra i settori degli Istituti Comprensivi;
- d) la pianificazione di eventuali ipotesi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica terrà conto di una stabilità tendenzialmente quinquennale;
- e) non saranno autorizzati Istituti omnicomprensivi, salvo che, nelle isole minori nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei Comuni montani e nelle aree interne che si trovino in condizione di particolare isolamento, come disposto dall'art. 2, comma 11, della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6, fermo restando il rispetto dei parametri nazionali in ordine all'autonomia di cui al comma 1 del medesimo art. 2;
- f) sarà tenuta in considerazione la distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino di utenza;
- g) non saranno consentiti cambi di aggregazione che facciano ridurre il numero di alunni delle Istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa vigente;



D.A. n. 2046 del 12/9 LUG 2020

- h) si eviteranno modifiche all'assetto istituzionale che comportino soltanto un semplice riequilibrio numerico, senza necessità funzionale;
 - i) si eviterà la riorganizzazione di Istituzioni scolastiche, che sono state oggetto di dimensionamento o razionalizzazione negli ultimi tre anni, salvo casi debitamente motivati perché non funzionali;
 - l) sarà rispettata la territorialità;
 - m) sarà privilegiata la costituzione di Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media, con progressivo decremento delle direzioni didattiche esistenti.
- La nuova configurazione creerà le condizioni per un'offerta formativa equilibrata nel territorio (evitando sovrapposizioni di settori, indirizzi ecc.).

Art.2

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della L.R. 24/02/2000 n. 6 e ss.mm.ii. e per quanto stabilito dall'art. 19, del D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, nella predisposizione di ciascuna proposta di Piano di dimensionamento provinciale dovranno osservarsi i seguenti criteri:

1. per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, avere una popolazione, prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni e non inferiore a 600 alunni;
2. nelle isole minori, nei Comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal precedente punto 1 possono essere ridotti fino a 400 alunni per gli Istituti Comprensivi (scuola materna, elementare e media di primo grado) o per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo;
3. la costituzione di Istituti di diverso ordine e tipo va realizzata nei casi in cui sia opportuno garantire la permanenza della sede dell'Istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, mantenendone di norma l'autonomia e la personalità giuridica; qualora le singole istituzioni scolastiche non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate in Istituti Comprensivi e/o verticalmente in Istituti omnicomprensivi, nel rispetto della progettualità e delle esigenze educative espresse dal territorio;
4. per la costituzione di nuove Istituzioni scolastiche del primo ciclo, si provvede



D.A. n. 1046 del 12/9 LUG 2020

esclusivamente con Istituti Comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, procedendo alla riduzione, sino alla totale soppressione, delle Direzioni Didattiche e delle Scuole Secondarie di Primo grado autonome e corrispondente costituzione di Istituti Comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; si deve, altresì, procedere a ricondurre entro i limiti territoriali quelle autonomie che comprendono sedi staccate collocate in ambito territoriale diverso da quello dove si trova l'Istituto principale;

5. le Istituzioni scolastiche costituenti la rete scolastica regionale a seguito dell'adozione del Piano di dimensionamento regionale dovranno risultare, nel tempo, centri dotati di oggettiva capacità di interlocuzione nei contesti territoriali in cui operano garantendosi alle stesse stabilità nel tempo e concreta disponibilità di locali idonei alla tipologia dell'Istituzione scolastica e al numero di alunni;
6. si dovrà tenere conto, all'interno dell'ambito territoriale scolastico provinciale, delle condizioni socio-economiche del territorio, dei collegamenti esistenti tra i vari centri, nonché delle affinità culturali e delle tradizioni locali.

Si elencano le possibili operazioni:

Nuova Istituzione: creazione di una nuova Istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico da parte del M.I.; è da considerare in questa casistica anche la costituzione di nuova Istituzione scolastica formata dall'unione di plessi provenienti da Istituzioni scolastiche diverse (in tale fattispecie dovranno essere indicati i plessi interessati);

Soppressione: disattivazione di Istituzione scolastica;

Aggregazione: uno o più plessi entrano a far parte di una Istituzione scolastica già esistente; è necessario individuare i plessi interessati dall'aggregazione nonché l'Istituzione finale già esistente che andrà a beneficiare del passaggio;

Fusione: una o più Istituzioni scolastiche cessano di essere autonome e danno vita ad una nuova Istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico da parte del M.I..



D.A. n. 2046 del 12/9 LUG 2020

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico per Ambito territoriale provvederà ad acquisire il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, ove presente e regolarmente costituito e funzionante.

Art. 4

I Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale di competenza predisporranno la documentazione necessaria per la Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica, con tutti gli opportuni elementi di informazione, in particolare, sarà cura dei Dirigenti degli uffici scolastici provinciali rilevare i dati relativi all'andamento della popolazione studentesca in termini di stabilità, incremento o decremento.

Gli stessi Dirigenti, inoltre, acquisiscono e comunicano alla Conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli Organi Collegiali degli Istituti di istruzione interessati.

I Dirigenti di cui sopra inoltrano le proposte relative al Piano provinciale, approvato dalla Conferenza Provinciale, rispettando le seguenti procedure:

1. Raccolta dati – Scheda di rilevazione da compilare con dati ufficiali (Anagrafe comunale, SIDI, datiUSR, ect.).
2. Incontri territoriali - tra soggetti Istituzionali e Forze Sociali (Istituzioni Scolastiche, Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale, Consiglio Scolastico Provinciale, Sindacati) per la valutazione della possibilità o necessità di una riorganizzazione e prima convocazione, entro 45 gg. dall'emissione del presente Decreto Assessoriale, della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 e ss.mm.ii..
3. Approvazione della proposta di piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado da parte della Conferenza Provinciale di organizzazione, ricostituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 e ss.mm.ii., con inoltro della proposta di piano provinciale, entro e non oltre il 18 novembre 2020, all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale. I Dirigenti degli Uffici Scolastici per Ambito Territoriale provvederanno all'inoltro della proposta di piano provinciale unitamente alla scheda allegata al presente Decreto, compilata con le proposte approvate dalla Conferenza Provinciale, e completa di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
4. I Dirigenti degli Uffici Scolastici per Ambito Territoriale devono curare che nelle Conferenze Provinciali vengano affrontate anche, ma non unicamente, le problematiche relative a tutti gli Istituti scolastici sottodimensionati riportati annualmente nel Decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio



D.A. n. 2046 del 29 LUG 2020

Scolastico Regionale. Qualora talune Istituzioni scolastiche sottodimensionate non vengano trattate dalle Conferenze, i Dirigenti degli Uffici Scolastici competenti per Ambito Territoriale devono allegare proprie proposte ad esse relative. Si precisa che tutte le determinazioni ratificate dalle Conferenze Provinciali devono essere ampiamente motivate.

5. L'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, di cui all'articolo 2, comma 9 bis della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 e ss.mm.ii.. Detta conferenza regionale interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine finale previsto dal presente Decreto Assessoriale o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati.

Art. 5

Il Piano di dimensionamento e razionalizzazione delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, previa intesa con il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, assicurando il rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'art. 19 comma 5, 5 bis e 5 ter del Decreto Legge 6/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011, n.111. Per ogni altro riferimento concernente le procedure per l'attivazione delle Conferenze provinciali vigono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 24/02/2000, n.6 e ss.mm.ii.

Art. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge Regionale n. 5/2011, sul Sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio (<http://pti.regione.sicilia.it/DipartimentoIstruzione>) .



L'Assessore
Prof. Roberto Lagalla

